

1

Sentenza n. 916/2019 pubbl. il 12/11/2019
RG n. 557/2019

N. R.G. 557/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 557/2019

tra

RICORRENTE/I

e

RESISTENTE/I

Oggi **12 novembre 2019** ad ore **10,46** innanzi al dott.

, sono comparsi:

Per l'avv. in sostituzione dell'avv.

Per in sostituzione dell'avv.

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.

L'Avv. fa presente che l'odierno ricorso è stato depositato in data 27.2.2019, come da documentazione che deposita.

Il giudice invita le parti a discutere, essendo la causa matura la decisione.

I procuratori si riportano ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi formulate.

Il Giudice

si ritira in Camera di Consiglio.

Il Giudice

dott.

Il Giudice

alle ore 18,10, terminata la camera di consiglio, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott.





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **557/2019** promossa da:

, con il patrocinio dell'avv.
. elettivamente domiciliato in , presso il difensore avv.

Parte ricorrente

contro

anche quale mandatario e procuratore di con il
patrocinio degli avv.ti
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 27.2.2019 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. notificato il 18.1.2019 ed avente ad oggetto il pagamento della somma di € 7.654,94 a titolo di omesso versamento della contribuzione dovuta alla Gestione separata per il reddito prodotto nell'anno 2011.

Dedotta l'intervenuta prescrizione quinquennale *ex lege* 335/1995 dei crediti pretesi nell'atto impugnato e comunque l'illegittima determinazione dell'importo richiesto, il ricorrente domandava – previa sospensione della relativa efficacia esecutiva – l'annullamento dell'avviso di addebito opposto per illegittimità della pretesa in esso contenuta, domandando in subordine di annullare le sanzioni e gli interessi applicati per insussistenza dei presupposti ovvero ancora di ridurre gli stessi ricalcolandone gli importi nella misura di legge.

Sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, si costituiva in giudizio , che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e chiedeva nel merito il rigetto



dell'opposizione con accertamento come dovute delle somme di cui all'avviso di addebito, anche eventualmente nel minor importo, con condanna dell'opponente al relativo pagamento.

La causa, istruita documentalmente era quindi decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Chiarito che la presente opposizione è stata tempestivamente proposta entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999 (il ricorso è stato depositato il 27.2.2019 a fronte della notifica dell'avviso di addebito in data 18.1.2019), preliminare ed assorbente è la disamina dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal ricorrente.

A tal fine, deve tenersi conto dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui *“la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa. Ciò in quanto anche per i contributi dovuti alla gestione separata opera la regola, fissata dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”. La relativa prescrizione decorre quindi dal momento in cui “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55), e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è il presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge”* (cfr., da ultimo, Cass., 5379/2019, in motivazione; nello stesso senso, Cass., 9270/2019, 19640/2018, Cass., 27950/2018).

Dovendo quindi prendere in considerazione, quale *dies a quo*, la data del versamento del saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento (e non quella di presentazione della dichiarazione dei redditi, come invece sostenuto dall'Istituto), essa coincide nel caso di specie con la data del 18.6.2012, prorogata al 9.7.2012 senza maggiorazione e dal 10.7.2012 al 20.8.2012 con maggiorazione (vd. DPCM 6.6.2012 richiamato da parte ricorrente).

L'unico atto con cui l'istituto è stato chiesto, anteriormente alla notifica dell'avviso di addebito qui opposto, il pagamento dei crediti per cui è causa è l'avviso bonario datato 4.8.2017 e ricevuto il 24.8.2017 (doc. 2 fasc. ric. e doc. 4 fasc. res.), che è intervenuto a distanza di oltre 5 anni dal termine ultimo (come prorogato) di scadenza del relativo pagamento, con conseguente maturazione della prescrizione quinquennale.



Tale conclusione non può essere efficacemente conflittata facendo valere la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. in ragione della mancata compilazione del riquadro RR nella dichiarazione dei redditi presentata dal ricorrente il 4.9.2012.

Pur consapevole dell'arresto reso sul punto reso dalla Cassazione (sent. n. 6677/2019), si osserva che la previsione codicistica sopra richiamata opera nei casi in cui il debitore abbia tenuto una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità ad agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e dunque quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l'esistenza dell'obbligazione (cfr., Cass., 26269/2018 richiamata dalla stessa Cass., 6677/2019). Sennonché, è da escludere che tale ipotesi ricorra nel caso di specie per la sola mancata compilazione ad opera del ricorrente del riquadro RR della dichiarazione dei redditi (riquadro la cui compilazione spetta ai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti -sezione I - nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata - sezione II - per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'), dal momento che tale condotta non può qualificarsi come intenzionalmente finalizzata ad occultare al creditore l'esigenza dell'obbligazione, se è vero che – come sostenuto dall' – è stato solo grazie alla disamina delle risultanze di tale dichiarazione che l'Istituto ha conosciuto l'avvenuta produzione di un reddito da lavoro autonomo su cui far maturare i contributi fatti valere.

Essendo fondata l'eccezione di prescrizione, il ricorso deve essere accolto e l'avviso di addebito opposto deve quindi essere annullato.

In tale statuizione rimangono assorbite le altre doglianze fatte valere in ricorso.

Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, stante l'esistenza di difformi indirizzi giurisprudenziali sulle questioni di diritto oggetto di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,

- 1) annulla l'avviso di addebito n. per intervenuta prescrizione del credito in esso portante;
- 2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 12 novembre 2019

Il Giudice
dott. '

